

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2017, n. 20-4820

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Romano Canavese (TO). Approvazione della Revisione generale al P.R.G.C..

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che il Comune di ROMANO CANAVESE (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 26-25867 del 21/06/1993, e provvedeva a:

- predisporre il progetto preliminare della Revisione generale al P.R.G.C. con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 20 del 30/10/2007;
- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare, con D.C. n. 14 del 06/06/2008;
- adottare il progetto definitivo della Revisione generale al P.R.G.C. con D.C. n. 15 del 06/06/2008.

Rilevato che:

- la Direzione Regionale Progettazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia con relazione datata 14/08/2009 si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 34830 del 14/08/2009, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di ROMANO CANAVESE (TO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali.

Atteso che il Comune di ROMANO CANAVESE (TO) ha provveduto a:

- predisporre il progetto preliminare della Revisione generale al P.R.G.C., per il quale sono state espletate le procedure prescritte dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con D.C. n. 01 del 05/01/2012;
- adottare in forma definitiva la Revisione generale al P.R.G.C. con D.C. n. 06 del 30/05/2013;
- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 16 del 19/11/2013.

Dato atto che, con parere datato 28/02/2017, il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della Revisione generale al P.R.G.C. di ROMANO CANAVESE (TO), subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A" datato 28/02/2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della Revisione generale al P.R.G.C. e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Preso atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute:

- nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. datato 13/08/2009,
- nell' "allegato C": Piano di Monitoraggio (contenuto nell'Elaborato "Rapporto Ambientale" adottato con D.C. n. 16 del 19/11/2013),
- nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi datata 06/03/2017,

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Viste le Certificazioni datate 18/12/2008 e 13/12/2013, firmate dal Responsabile del Procedimento del Comune di ROMANO CANAVESE (TO), circa l'*iter* di adozione della Revisione generale al P.R.G.C., a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989.

Considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Revisione generale al P.R.G.C. devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 “Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i.”.

Ritenuto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è stato inviato alla Regione per l’approvazione entro la data dell’entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell’*iter* di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall’art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare.

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

Visto il parere del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico prot. n. 57975 del 27/05/2009.

Vista la documentazione relativa alla Revisione generale al P.R.G.C. che si compone degli atti e degli elaborati specificati nell’art. 3 del deliberato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

Articolo 1

di approvare, subordinatamente all’introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell’ “allegato A” datato 28/02/2017 e fatte salve le prescrizioni del D.L. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 ed alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e s.m.i., nonché quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 “Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i.”:

- gli esiti del procedimento di V.A.S., di cui alla premessa, contenuti nell’ “allegato B”: parere dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. datato 13/08/2009, nell’ “allegato C”: Piano di Monitoraggio e nell’ “allegato D”: Dichiarazione di Sintesi datata 06/03/2017, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,

- la Revisione generale al P.R.G.C. di ROMANO CANAVESE (TO) (ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.);

Articolo 2

che con la presente approvazione il P.R.G.C. di ROMANO CANAVESE (TO), introdotte le modifiche “*ex officio*” di cui al precedente articolo, si ritiene adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti commerciali della L.R. 28/99;

Articolo 3

che la documentazione relativa alla Revisione generale al P.R.G.C. di ROMANO CANAVESE (TO) si compone di:

- deliberazione consiliare n. 06 del 30/05/20013 con allegati:
 - Elab. - Relazione di controdeduzione;
 - Elab. - Norme tecniche di attuazione;
 - Elab. - Quadri sinottici;
 - Tav.P/1 - Planimetria sintetica del piano rappresentativa anche dei comuni contermini - scala 1:25.000;
 - Tav.P/2 - Planimetria di progetto territorio comunale - scala 1:5.000;
 - Tav.P/4 - Planimetria di progetto zona nord - scala 1:2.000;
 - Tav.P/5 - Planimetria di progetto zona centrale - scala 1:2.000;
 - Tav.P/6 - Planimetria di progetto zona sud - scala 1:2.000;
 - Elab. - Relazione di compatibilità ambientale;
 - Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani;
 - Tav.I/1 - Uso del suolo in atto ai fini agricoli, forestali ed estrattivi - scala 1:10.000;
 - Tav.I/2 - Uso del suolo in atto ai fini agricoli, forestali ed estrattivi - scala 1:5.000;
 - Tav.I/3 - Uso del suolo in atto ai fini agricoli, forestali ed estrattivi - scala 1:5.000;
 - Tav.I/4 - Insediamenti esistenti e relativi vincoli, compresi e servizi pubblici - scala 1:10.000;
 - Tav.I/5 - Insediamenti esistenti e relativi vincoli, compresi e servizi pubblici - scala 1:5.000;
 - Tav.I/6 - Insediamenti esistenti e relativi vincoli, compresi e servizi pubblici - scala 1:5.000;
 - Tav.I/7 - Strutture insediative degli impianti industriali e commerciali - scala 1:5.000;
 - Tav.I/8 - Strutture insediative degli impianti industriali e commerciali - scala 1:5.000;
 - Tav.I/9 - Opere di urbanizzazione primaria esistenti: fognatura - scala 1:5.000;
 - Tav.I/10 - Opere di urbanizzazione primaria esistenti: fognatura - scala 1:5.000;
 - Tav.I/11 - Opere di urbanizzazione primaria esistenti: rete gas metano - scala 1:5.000;
 - Tav.I/12 - Opere di urbanizzazione primaria esistenti: rete gas metano - scala 1:5.000;
 - Tav.I/13 - Opere di urbanizzazione primaria esistenti: illuminazione pubblica - scala 1:5.000;
 - Tav.I/14 - Opere di urbanizzazione primaria esistenti: illuminazione pubblica - scala 1:5.000;

Tav.I/15	- Opere di urbanizzazione primaria esistenti: acquedotto - scala 1:5.000;
Tav.I/16	- Opere di urbanizzazione primaria esistenti: acquedotto - scala 1:5.000;
Elab.	- Verifica di compatibilità acustica – relazione tecnica;
Tav.1.a	- Verifica di compatibilità acustica – Fase IV – Planimetria generale nord - scala 1:5.000;
Tav.1.b	- Verifica di compatibilità acustica – Fase IV – Planimetria generale sud - scala 1:5.000;
Tav.7	- Piano di zonizzazione acustica del territorio – Planimetria generale - Fase IV - scala 1:10.000;
Elab.	- Relazione geologico tecnica;
Elab.	- Schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto di variante;
Elab.	- Risposta alle osservazioni al PRGC a contenuto di carattere geologico presentate dai cittadini e dalla Provincia di Torino;
Tav.1	- Carta geologica e geomorfologica - scala 1:10.000;
Tav.2	- Carta delle acclività - scala 1:10.000;
Tav.3	- Carta della dinamica fluviale e dei dissesti - scala 1:10.000;
Tav.4	- Carta geoidrologica - scala 1:10.000;
Tav.5	- Sistema informativo catasto opere di difesa – SICOD LT - scala 1:10.000;
Tav.6	- Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità alla utilizzazione urbanistica - scala 1:10.000;
Tav.6/1	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità alla utilizzazione urbanistica – scala 1:5.000;
Tav.7	- Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità alla utilizzazione urbanistica - scala 1:5.000;

per quanto riguarda la “Tav. P/7: Planimetria di progetto centro storico - scala 1:1.000” si sottolinea che viene approvata l’omologa tavola del progetto preliminare (adottato con DCC n. 1 del 05/01/2012) in quanto quella allegata al progetto definitivo contiene errori materiali, come specificato nella Relazione datata 28/02/2017 del Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

- deliberazione consiliare n. 16 del 19/11/2013 con allegati:

Elab.	- Relazione di controdeduzione;
Elab.	- Relazione illustrativa;
Elab.	- Rapporto ambientale;
Elab.	- Relazione preliminare alla dichiarazione di sintesi VAS;
Tav.P/3	- Planimetria di progetto zona nord-est - scala 1:2.000;
Tav.P/8	- Ambiti di insediamento commerciale - scala 1:5.000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall’art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

Data **28 FEB. 2017**

Protocollo

**Allegato "A" alla D.G.R. n. in data relativa all'approvazione
della Revisione generale PRGC del comune di Romano Canavese, adottata con
Deliberazioni del Consiglio comunale n. 6 del 30.05.2013 e n. 16 in data 19.11.2013.**

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
l.r. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della
l.r. n. 3/2013.**

ELABORATI PRGC

In tutti gli elaborati del PRGC:

- si eliminano le aree **CRIL.186, CRIL.203, CRIL.310, SPv204** e ogni disposizione cartografica e normativa associata, anche se non specificatamente elencata nel presente allegato
- si elimina l'ampliamento dell'area **CRIL.214a** e si riconduce la porzione residua all'estensione contenuta nel piano vigente
- l'area **CRIL.214b** assume la classificazione delle aree limitrofe "CS"
- si stralcia l'ampliamento dell'area **DIL.78**
- si stralcia la porzione dell'area **TP0300** ricadente in classe geologica IIIa
- si riconducono perimetrazione e classificazione urbanistica delle aree **DIL.106, BRIL.220** e **BRIL.105** allo stato rappresentato negli elaborati del progetto definitivo adottato con D.C.C. n. 15 del 6.06.2008 (**DIL.105** e **DIL.106**)
- si riportano le aree **CRIL.196, BRIL.058** alla delimitazione rappresentata negli elaborati del progetto definitivo adottato con D.C.C. n. 15 del 6.06.2008.

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 6: in calce all'articolo si introduce il comma seguente "5. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.I.), di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 14 della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012, sono riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15, nelle aree dove è prevista dalle presenti norme la destinazione d'uso commercio al dettaglio di cui all'art. 24, al momento della

presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale. Il suddetto riconoscimento avviene mediante l'applicazione di tutti i parametri di cui al prospetto 4 e senza alcuna possibilità di deroga, così come previsto all'articolo 30.

L'ordine di grandezza del parametro X.1 si intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati, il parametro X.1 si intende soddisfatto anche nel caso in cui altre localizzazioni si riferiscano allo stesso nucleo residenziale.

Inoltre si precisa che il comma 4, lettera a), dell'art. 14 della DCR citata, stabilisce che "... Le localizzazioni commerciali urbane non addensate sono le aree e/o gli edifici interclusi per almeno tre lati nell'ambito del centro abitato, così come definito all'articolo 11, comma 8bis ".

Art. 9, comma 2

Art. 10, comma 3

Si sostituiscono le parole "ai sensi della legge 137 del 09/05/1997" con le seguenti "così definite dal d.lgs. 105/2015."

Art. 28.2, lettera g): dopo le parole "ristrutturazione edilizia" si introducono le seguenti "senza demolizione e ricostruzione".

Art. 28.7: si elimina il paragrafo relativo all'area CRIII214a.

Art. 35, comma 9: si stralcia l'intero comma.

Art. 43

comma 7, lett. c): si integra il testo con la frase seguente "All'interno dell'area a servizi Spv242 sono realizzabili soltanto strutture di carattere non permanente (fabbricati amovibili) e modesti ampliamenti degli edifici esistenti."

In calce all'articolo si inseriscono i commi seguenti:

"17. Gli impianti cimiteriali non concorrono alla dotazione di aree per servizi sociali di cui all'art. 21, l.r. 56/77 e s.m.i..

18. La pavimentazione delle nuove aree a parcheggio pubblico e privato di uso pubblico dovrà essere realizzata adottando soluzioni drenanti e a elevato grado di inerbimento parziale (marmette autobloccanti forate, prato armato, sterrati inerbiti, ...)."

Dopo l'articolo 46 si introduce l'art. 46bis.

"Art. 46bis – Prescrizioni per le aree di nuovo impianto

1. Per ciascuna area di nuovo impianto il 30% della superficie totale dovrà essere mantenuta permeabile mediante l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi drenanti e che garantiscano un elevato grado di inerbimento parziale (marmette autobloccanti forate, prato armato, sterrati inerbiti, ...).
2. I progetti edilizi dovranno essere integrati da elaborati che illustrino l'inserimento dei nuovi interventi nel contesto circostante e le eventuali misure mitigative previste al fine di garantire la connessione tra le nuove previsioni e gli ambiti confinanti, edificati e



non, nonché la salvaguardia delle principali visuali (schizzi prospettici, simulazioni con viste tridimensionali computerizzate, fotoinserimenti realistici, ...).”.

Art. 49

Si sostituiscono i testi delle lettere d), e), f) ed h) con i seguenti:

“d) La fascia di rispetto cimiteriale si estende intorno alla struttura per una profondità di 200 m misurata a partire dal muro di cinta. L’attuazione di eventuali interventi urbanistici o edilizi, ubicati all’interno di tale fascia è subordinata al rispetto della disciplina di cui all’art. 27 l.r. 56/77 e s.m.i, commi 5 – 6 quinquies.

e) In assenza dell’individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dall’art. 94 del d.lgs. 152/2006. Tali aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- zona di tutela assoluta, corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;

- zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell’attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all’approvazione dell’Autorità Regionale competente come previsto dal citato regolamento 15/R/2006.

f) E’ presente sul territorio comunale un impianto pubblico di depurazione, per cui, ai sensi dell’art. 31 delle Norme di Piano del Piano di Tutela delle Acque, è prescritta una zona di rispetto assoluta con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, non inferiore a cento metri, misurati in linea d’aria dalla recinzione dell’impianto.

Per le nuove trasformazioni urbanistiche occorre inoltre adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico, così come richiesto dall’art. 146 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e per il riutilizzo delle acque meteoriche, secondo le disposizioni dell’art. 113 del d.lgs. 152/2006, dell’art. 32 del Piano di Tutela delle Acque e del regolamento regionale 1/R/2006 e successivi aggiornamenti normativi.

h) Si rimanda alla Legge 36/2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”) e s.m.i. per le indicazioni in merito alla protezione della popolazione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti a bassa frequenza (50 Hz - elettrodotti, linee elettriche per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, impianti o cabine/stazioni/sottostazioni adibiti alla produzione o trasformazione di energia elettrica) e da sorgenti ad alta frequenza (da 100 KHz a 300 GHz - impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, telefonia, ...).

Per le sorgenti a bassa frequenza, come previsto dal DM 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli



elettrodotti” e dall’art. 6, comma 1, del DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, è competenza del proprietario/gestore dell’impianto/linea determinare e comunicare al Comune i dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto.

Al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici (sorgenti ad alta frequenza) si rimanda all’apposito Regolamento comunale, di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) della l.r. 19/2004 e della DGR 16/757 del 05.09.2005. In ogni caso si dovrà rispettare il DPCM 08.07.2003 che definisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in [V/m], [A/m] e [W/m].”.

Art. 52: in calce all’articolo si inserisce il seguente comma “7. Lungo la roggia del Molino e la roggia Vignolasso opera una fascia di inedificabilità della profondità di 10 m, misurata dal ciglio superiore di sponda.”.

Art. 53: si integra il titolo con il seguente testo “e indirizzi generali per la tutela del territorio comunale”

Si introducono i commi seguenti:

“3. In caso di difformità tra le perimetrazioni rappresentate sulle tavole nn. 6, 6/1 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e di idoneità all’utilizzazione urbanistica - e sulle tavole urbanistiche di progetto P/2, P/3, P/4, P/5 e P/6 si prescrive la prevalenza, ove la difformità non sia imputabile al maggior dettaglio delle tavole urbanistiche, delle perimetrazioni tracciate sulla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e di idoneità all’utilizzazione urbanistica.

4. Il capitolo 9 – Pericolosità Geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica del territorio - della Relazione geologico tecnica costituisce parte integrante delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico.

5. Prescrizioni di carattere generale:

- a) non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali, dei corsi d’acqua, incluse le zone di testata dei bacini, tramite riporti vari;
- b) si ritiene opportuno prevedere il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico presente sul territorio e l’adeguamento dei punti critici, in modo da garantire il libero deflusso delle acque ed evitare fenomeni di rigurgito;
- c) dovrà essere costantemente assicurata la manutenzione dei muretti a secco limitrofi agli insediamenti previsti, ove presenti, verificando il loro stato di manutenzione;
- d) non dovranno essere ammessi nuovi interventi edificatori interrati nelle zone di pianura depresse soggette ad allagamenti oppure interessate dall’escursione della falda freatica che, in occasione di eventi meteorici intensi e/o prolungati, può coincidere con il piano campagna;
- e) nel caso in cui siano presenti scarpate limitrofe a nuovi insediamenti in progetto, dovranno essere garantite adeguate fasce di rispetto (in linea di massima non inferiori all’altezza delle scarpate) dall’orlo delle stesse;



- f) nelle zone alla base dei versanti dovrà essere mantenuta un'adeguata fascia di rispetto dal piede degli stessi, subordinando inoltre gli interventi edilizi alla realizzazione di verifiche di stabilità corredate da sezioni di dettaglio. In tali zone inoltre una particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali che andranno captate, regimate ed opportunamente convogliate;
- g) il ricorso all'innalzamento artificiale del piano campagna, al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico nel corso di fenomeni di piena, tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti;
- h) le eventuali nuove opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera: questo indipendentemente dalle verifiche di portata;
- i) si richiamano, per un loro rigoroso rispetto, i disposti di cui all'art. 18 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) evidenziando inoltre che le Norme di Attuazione del presente strumento urbanistico non dovranno essere in contrasto con i principi di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI;
- j) si richiamano, per un loro rigoroso rispetto, i disposti del D.M. 11/03/88 e s.m.i., evidenziando l'obbligatorietà di tali norme che si "applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica".
6. I settori ascritti alle classi IIIb2 e IIIb3 sono inedificabili fino all'attuazione delle misure strutturali di messa in sicurezza del territorio e successiva verifica della minimizzazione del rischio, che costituiscono le condizioni necessarie per poter procedere con quegli interventi urbanistici che prefigurano un aumento del carico antropico secondo quanto stabilito al punto 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare n.7/Lap/96. E' responsabilità dell'Amministrazione comunale produrre la certificazione attestante che le misure di messa in sicurezza del territorio abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.
7. Classe IIIb3: in merito all'utilizzo urbanistico dell'area perimetrata come Bpr di Regione Poarello, considerato che allo stato di approvazione del presente strumento urbanistico, esiste un progetto approvato, ma non ancora finanziato di argini perimetrali sull'area, si rimanda alla realizzazione degli stessi e alle procedure individuate in merito di aree RME dalla DGR n. 31-1844 del 7 aprile 2011 e dal regolamento di attuazione dell'articolo 28 delle Norme di Attuazione del PAI – Adempimenti necessari ai fini dell'adozione della deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato 'limite di progetto tra la fascia B e la fascia C', allegato alla deliberazione dell'Autorità di Bacino del Po n. 11\2006 del 5 aprile 2006.
8. Nell'area BRIV 0311, localizzata nei pressi della località Bruschetto, ascritta alla classe II ma ricadente in un settore perimetrato in classe IIIa, compresa tra la via Vialà e il canale di derivazione della roggia Vignolassa, è vietata la realizzazione di locali interrati al di sotto del piano campagna."



Art. 54

Si sostituiscono i commi 3, 6, 8 con i testi seguenti:

“3. Il bene segnalato al punto d) del presente articolo al comma 1 (Sito di Importanza Comunitaria “Palude di Romano Canavese”) è stato proposto come Sito di Importanza Comunitaria dalla Regione Piemonte con DGR n. 419-14905 del 29 novembre 1996, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ed in attuazione del Progetto Bioitaly del Ministero dell’Ambiente.

Il Sito è stato successivamente confermato con DGR n. 17-6942 del 24 settembre 2007 e con DGR n. 18-4843 del 31 ottobre 2012 ne è stato modificato il confine. Le modifiche della perimetrazione apportate da tale DGR n. 18-4843/2012 costituiscono il riferimento per la corretta individuazione del SIC, mentre la delimitazione rappresentata negli elaborati grafici del PRGC assume carattere puramente indicativo.

Ai sensi dell’art. 2 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i. il Sito è inserito nella Rete Ecologica Regionale (RER).”.

“6. Gli interventi sull’area di cui al punto d) devono essere compatibili con i disposti delle “Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte” (approvate con DGR n. 54-7409 del 07.04.2014 e successivamente modificate con DGR n. 22-368 del 29.09.2014, con DGR n. 17-2814 del 18.01.2016 e con DGR n. 24-2976 del 29.02.2016) e con le Misure sitespecifiche per il SIC “Palude di Romano Canavese” (approvate con DGR n. 21-3222 del 02.05.2016), definite ai sensi dell’art. 40 della l.r. 19/2009 e s.m.i.”.

“8. Le perimetrazioni dei beni paesaggistici, di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, riportate sugli elaborati del PRG hanno carattere puramente indicativo. Costituisce riferimento per la loro corretta individuazione l’elaborato del PPR, il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015.”.

Si elimina l’intero comma 9.

Art. 55, comma 1, lett. b), punto iii): dopo le parole “ristrutturazione edilizia” si introducono le seguenti “senza demolizione e ricostruzione”.

Art. 56

Si sostituiscono i seguenti commi con il testo sotto riportato.

Comma 1, lettera b) Aree boscate

“Si considerano bosco le superfici del territorio comunale che presentano i requisiti di cui all’art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.

Le perimetrazioni degli ambiti a bosco evidenziate dalle tavole analitiche del PRGC assumono valore puramente indicativo, in quanto l’individuazione delle aree boschive è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore e dev’essere periodicamente verificata e aggiornata facendo riferimento allo



stato di fatto dei luoghi, come indicato dal d.lgs. 227/2001, art. 4, e dalla l.r. 4/2009, artt. 3 e 19.

Nel caso in cui il PRGC preveda trasformazioni, che comportano una modifica della destinazione d'uso, nei terreni occupati da bosco, vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g. del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., esse sono assoggettate all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

In tali ambiti è consentita esclusivamente l'attuazione degli interventi previsti dal d.lgs. 227/2001 secondo le procedure e le prescrizioni previste dalla l.r. 4/2009 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione.

E' fatta salva, per le fattispecie individuate al comma 3bis dell'art. 3 della l.r. 4/2009, l'eventuale attivazione delle procedure disciplinate dal regolamento 2/R/2017 ai fini dell'accertamento dell'esclusione dall'assoggettamento alle discipline forestale e paesaggistica.

La trasformazione boschiva deve essere compensata secondo quanto disposto dalla citata l.r. 4/2009 e suoi regolamenti attuativi.

Le eventuali misure di compensazione paesaggistica sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale vigente e possono essere stabilite in sede di autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco s'intendono richiamati i contenuti dell'art. 10 della legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.

Si richiamano, infine, le indicazioni normative del Piano Paesaggistico Regionale."

Comma 3: "Per gli interventi all'interno del Sito della Rete Natura 2000 valgono le prescrizioni di tutela definite negli articoli di riferimento di cui alla l.r. 19/2009 "Testo Unico sulla Tutela delle Aree Naturali e della Biodiversità".

Per ogni intervento, progetto o attività da realizzarsi all'interno del perimetro del Sito della Rete Natura 2000 o nelle immediate vicinanze, dovrà essere valutata, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i., la necessità di assoggettamento a Valutazione d'Incidenza in relazione alle potenziali incidenze dirette o indirette sul Sito."

Art. 57: si sostituisce l'articolo con la frase seguente: "Nel territorio comunale è ammessa l'apertura di pozzi per differenti usi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia disciplinate dal regolamento regionale 10/R/2003 e s.m.i."

Art. 62, comma 2: si elimina l'intero comma e si introduce il testo seguente "Per gli elettrodotti, l'installazione di impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, che includono anche indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (DPCM 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n. 36, DM 29.05.2008) e regionali (l.r. 03.08.2004 n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e sue delibere attuative, DGR 16/757 del 05.09.2005), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.



Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (DM 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.”.

SCHEDE GEOLOGICO-TECNICHE

Scheda 2.1.14 Area 218, Indicazioni: si stralciano le parole “...si può procedere, da subito, ad eventuali costruzioni sull'intera area.” e si inseriscono le seguenti “si applicano le disposizioni di cui al comma 6, art. 53 delle norme di attuazione del PRG.”.

Scheda 2.2.9 Area 194 e **Scheda 2.2.10** Area 195, Sintesi: si stralcia l'intera frase “In ogni caso dei Mulini.” e si inserisce la seguente “In ogni caso è vietata la realizzazione di locali interrati al di sotto del piano di campagna.”.

Scheda 2.2.11 Area 196, Indicazioni: si inserisce la seguente frase “In ogni caso è vietata la realizzazione di locali interrati al di sotto del piano di campagna.”.

ELABORATI CARTOGRAFICI

In tutti gli elaborati cartografici del PRGC la fascia di rispetto della struttura cimiteriale è estesa per l'intero perimetro alla profondità di 200 m, misurati a partire dal muro di cinta.

Tavola n. P/4: all'edificio insistente sull'area BRIV.311 si appone il simbolo grafico “asterisco” che identifica gli “Edifici di rilevante interesse storico e monumentale (art. 24 della l.r. 56/77)” elencati in legenda.

Tavola n. P/7: si sostituisce la tavola adottata con D.C.C. n. 6 del 30.05.2013 con la versione dell'elaborato compresa nel progetto preliminare adottato con D.C.C. n. 1 del 5.01.2012.

Si elimina dalla legenda della tavola il riferimento all'intervento di ristrutturazione.

Tavola n. 3, Legenda

Alla voce “Aree interessate ... evento dell'ottobre 2000.” si inserisce la frase seguente “Sono da intendersi coincidenti con le aree denominate Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio.”.

Tavola n. 4, Legenda

Si inserisce la precisazione “Gli orli di terrazzo sono rappresentati correttamente sulla tavola 1 – Carta geologica e geomorfologica.”.



Tavola n. 6, Legenda

Si inserisce la voce "Modifiche e integrazioni del progetto di variante delle fasce fluviali, individuate con il tratto rosso."

Tavola nn. 6 e 6/1 e tutti gli elaborati del PRGC contenenti la classificazione geologica di pericolosità del territorio

Si assegna la classe geologica IIIa alla porzione di versante compresa tra via alla Torre e via S. Prospero, attualmente ricadente in classe II, secondo quanto riportato nello stralcio cartografico allegato (cfr. allegato A).

RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA

Cap. 9, Classe II: si inserisce la frase seguente "L'area retinata, soggetta a fenomeni di ritenzione idrica, è indicata sulla tavola n. 4 - Carta geoidrologica - con retinatura a righe oblique ed è da intendersi ricadente nella classe geologica IIb."

SCHEMA QUANTITATIVA DEI DATI URBANI

Si intendono corretti tutti i dati quantitativi in funzione delle modifiche apportate ex-officio, compresa la quantificazione della capacità insediativa residenziale del piano.

RAPPORTO AMBIENTALE**Cap. 9**

Paragrafo 9.1: in calce al paragrafo si inserisce la frase "I risultati del monitoraggio verranno resi pubblici attraverso il sito web dell'Amministrazione comunale e trasmessi annualmente alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate tramite e-mail con documenti in formato pdf."

Paragrafo 9.2: in calce al paragrafo si inserisce il seguente testo

- 1. indice funzionale alla valutazione delle ricadute generate dall'attuazione della Variante sulla componente scenico-percettiva**, ossia sul livello di organizzazione del paesaggio comunale e sulla sua qualità scenica. Antecedentemente alla fase attuativa degli interventi, dovranno essere individuati su apposita cartografia da allegare agli elaborati progettuali alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e tali rilievi dovranno essere ripetuti su soglie temporali successive al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi;



2. indici relativi alla misurazione del consumo di suolo e dei concomitanti processi di frammentazione ambientale e di dispersione dell'urbanizzato, illustrati nelle tabelle di seguito riportate.

Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. La loro applicazione dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione della presente Variante e di strumenti urbanistici successivi.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", approvato con DGR n. 34-1915 del 27.07.2015, disponibile sul sito web regionale all'area tematica "Territorio", alla voce "Pianificazione, sostenibilità, governance".

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio
INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)⁴	

1 Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

2 Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

3 Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

4 Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.



$CSP = (Sp/Str) \times 100$	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO

$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁵ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁶ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)

$IFI = Li/Str$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice, maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)

$CSR = (Scr/Str) \times 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale

5 Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

6 Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.



Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio
----------	---

Il Dirigente del Settore
arch. Leonello SAMBUGARO



Allegati

- Allegato A






Legenda



Area da ascrivere alla Classe IIIa




Settore Valutazione di Piani e Programmi

margherita.bianco@regione.piemonte.it

Data 13 agosto 2009

Protocollo int. n.174/805



Al Responsabile del Settore
Copianificazione Urbanistica
Provincia di Torino

Arch. Arturo BRACCO

Oggetto: **ROMANO CANAVESE (TO) - Revisione generale del Piano Regolatore Generale ex L.R.56/1977.**
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 20 della L.R. 40/98 come modificato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008: Fase di valutazione.
Contributo dell'Organo Tecnico regionale per la VAS.

A seguito dell'istruttoria condotta concordemente tra la *Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia* e la *Direzione Ambiente*, si trasmette in allegato il contributo relativo alla procedura in oggetto, per i successivi adempimenti di competenza.

Cordiali saluti

Il Responsabile
arch. Margherita Bianco



Can

ALLEGATO

Rif. Allegati alla Deliberazione consiliare del Comune di Romano Canavese n. 15 del 06.06.2008;
Prot. Gen. Regione Piemonte n. 34720/0813 del 01.08.2008, n. 57024/0813 del 22.12.2008.

Torino, 13.08.2009

Oggetto: **ROMANO CANAVESE (TO) - Revisione generale del Piano Regolatore Generale ex L.R.56/1977.**

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 20 della L.R. 40/98 come modificato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008: **Fase di valutazione.**

Contributo dell'Organo Tecnico regionale per la VAS.

1. PREMESSA

Il Comune di Romano Canavese con note prot. comunale n. 3306 del 31.07.2008 e n. 5178 del 18.12.2008, ha trasmesso il Progetto definitivo della Revisione generale del PRGC vigente, adottato con Delibera consiliare del Comune n. 15 del 06.06.2008, al fine dell'acquisizione della prescritta approvazione della Giunta regionale.

Trattandosi di revisione urbanistica adottata preliminarmente in data 30.10.07, il procedimento ricade nella fase di regime transitorio prevista dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, dunque, pur necessitando di una conclusione conforme agli obblighi previsti nella delibera citata, garantisce le fasi procedurali già espletate. La Regione Piemonte, in qualità di autorità che approva la Revisione generale del PRGC, è responsabile della procedura di VAS e della emissione del Parere motivato di compatibilità ambientale.

La presente relazione rappresenta il contributo dell'Organo tecnico regionale per la definizione del parere motivato, in applicazione delle disposizioni stabilite dalla D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008.

2. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA

Ai fini della procedura di VAS sono pervenuti, oltre che la documentazione relativa al progetto definitivo, i seguenti documenti:

- Relazione di compatibilità ambientale, approvata con il progetto definitivo con D.C.C. n. 15 del 06.06.2008;
- Rapporto ambientale ai sensi del D.lgs n. 152/2006, approvato con il progetto definitivo con D.C.C. n. 15 del 06.06.2008.

La documentazione pervenuta è coerente con quanto previsto dalla normativa vigente, ma potrebbe essere proficuamente integrata da specifici approfondimenti atti, in particolare, a valutare le scelte localizzative anche da un punto di vista paesaggistico-ambientale, oltre

che dare specifiche indicazioni rispetto alla necessità di raggiungere specifici obiettivi ambientali (per es. risparmio idrico ed energetico, utilizzo di fonti rinnovabili di energia, riduzione del rischio tecnologico, ecc.).

La definizione delle misure per il monitoraggio degli eventuali effetti ambientali del nuovo strumento urbanistico, appena accennate nel Rapporto Ambientale, devono essere specificate e definite puntualmente in uno specifico paragrafo del documento, anche individuando un primo set di indicatori ambientali.

Il Rapporto Ambientale dovrà inoltre essere accompagnato da un documento di Sintesi in linguaggio non tecnico, come alla lettera i) dell'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 inoltre si richiede che il progetto definitivo trasmesso alla Regione sia comprensivo delle considerazioni emerse durante la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato eventualmente coinvolto oltre che delle osservazioni pervenute sul Rapporto e sugli aspetti ambientali e deve essere accompagnato da una relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano o della sua Variante.

3. INDICAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

3.1 Aspetti ambientali

Suolo

Per quanto riguarda le previsioni urbanistiche che comportano il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo, deve essere in primo luogo evidenziato che il Comune ha ampie porzioni di territorio interessate da suoli nelle classi I e II di capacità di uso del suolo. Tali tipi di suoli devono essere preservati a meno che non venga dimostrata l'effettiva necessità di utilizzo da tali aree. Sarebbe dunque necessario che le previsioni urbanistiche relative a tali aree fossero confortate da analisi più stringenti relativamente alla reale necessità di aumento della C.I.R. (capacità insediativa residenziale) ed alle scelte localizzative (per esempio: area CR.III 310, area DIII 0108), anche nel caso in cui siano previsioni già esistenti ma ancora da attuare.

Per quanto riguarda le aree destinate a parcheggio o pavimentate, sia private che pubbliche, le NTA dovrebbero contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il più elevato grado di inerbimento parziale possibile (marmette autobloccanti forate etc.).

Inoltre, ai fini di un corretto smaltimento delle acque superficiali, sia dal punto di vista dei tempi di corrivazione sia dal punto di vista della decantazione chimico/fisica, dovrebbero essere previste vasche di raccolta di idonea ed efficace volumetria, a maggior ragione nelle aree di prevista concentrazione del traffico veicolare o possibilità di sversamenti, in particolare nelle aree destinate ad attività artigianali e produttive (pozzetti disoleatori, vasche di prima pioggia etc.).

Alcune considerazioni andrebbero inoltre effettuate rispetto alla definizione delle aree a servizi pubblici SPv 252, SPv 0250, SPv251 ed aree limitrofe, che andando ad intercludere la vasta area agricola E316, già adiacente ad aree residenziali, causano

 2

sicuramente una perdita di importanti funzionalità agricole, vocandola a diventare una successiva area di completamento del tessuto cittadino.

Qualità dell'aria

Il territorio del Comune di Romano Canavese è inserito all'interno della "Zona di Piano soggetta a risanamento" dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (L.R.43/2000). Tale "zona" comprende le porzioni del territorio piemontese caratterizzate, per quanto riguarda la qualità dell'aria, da una situazione in essere particolarmente critica rispetto ai valori limite fissati dall'Unione Europea e recepiti in sede nazionale con il DM 60/2002.

A tal proposito, si fa presente che l'attuale Regolamento edilizio deve essere aggiornato rispetto alle prescrizioni dettate dalla norma provinciale "Nuovo piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera e dei provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione veicolare da adottarsi nel periodo ottobre 2005-gennaio 2006" e dalla normativa regionale.

Risorse idriche/scarichi di acque reflue

In merito all'utilizzo della risorsa idrica, si richiama quanto previsto dall'art. 157 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che pur dando facoltà agli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, prescrive che venga precedentemente richiesto il parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

Per quanto concerne gli *scarichi di acque reflue*, in relazione all'incremento delle unità abitative ed altre tipologie di insediamenti, si ricorda di tenere in considerazione i contenuti del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 13/03/2007 n. 117-10731, nonché i provvedimenti di pianificazione emanati dall'autorità d'Ambito di appartenenza in materia di servizio idrico integrato.

In generale è necessario prevedere l'allacciamento alla pubblica fognatura delle nuove utenze, provvedendo alla pianificazione di reti fognarie laddove non siano già presenti, e valutare la compatibilità di quelle esistenti ai carichi idraulici presunti.

Le valutazioni circa l'aumento delle nuove utenze rispetto alla capacità delle infrastrutture idriche e fognarie esistenti dovrebbero essere parte integrante degli studi sulla compatibilità ambientale delle previsioni urbanistiche.

Per le nuove trasformazioni urbanistiche, inoltre occorre prevedere nelle Norme tecniche di attuazione un richiamo alla necessità di adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 comma 3 del D.lgs. 152/2006: "Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di coniatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili."

Rifiuti

Dal documento regionale "Indagine sui rifiuti urbani prodotti nel 2007" risulta, per il comune di Romano Canavese, una produzione totale di rifiuti nel territorio comunale pari a



1.066 t/a con una produzione pro-capite di 363 Kg/ab. ed una raccolta differenziata pari al 65,7%, conforme agli obiettivi definiti dalla normativa vigente ed anche all'obiettivo del 65% previsto per il 31 dicembre 2012 dall'articolo 205, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 e dall'articolo 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007).

La normativa regionale vigente prevede l'inserimento, negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata (art. 4 comma 1, lettera c delle L.R. 24/02 e s.m.i.). Il Comune dovrà uniformarsi, qualora non avesse già adempiuto, alle disposizioni contenute nella legge di cui sopra.

Aree naturali e superfici boscate

L'area CR.III 214.a residenziale di nuovo impianto, prevede, come già definito nel precedente PRGC ma non ancora attuato, l'espansione dell'abitato in area coperta da superficie boscata. La L.R. 4/2009, riguardante la gestione e promozione economica delle foreste, regola all'art. 19 le trasformazioni delle aree boschive, così come definite dall'art. 3 della stessa legge, in aree ad altre destinazioni d'uso.

Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). Nel caso in cui tale autorizzazione sia data, sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Si segnala l'approvazione della L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla Tutela delle Aree naturali e della Biodiversità".

Rischio industriale e tecnologico

Uno dei problemi evidenziati dalla relazione del PRGC è l'eccessiva promiscuità tra zone artigianali/produktive ed aree residenziali; a tale criticità si è cercato di dare una soluzione in sede di revisione dello strumento urbanistico.

Al fine di compiere al meglio tale attività di riordino e riqualificazione, nel rapporto ambientale, doveva essere fatto un censimento delle attività presenti nelle diverse aree e delle tipologie di criticità che esse potrebbero innescare rispetto alle funzioni residenziali. In particolare, per quanto riguarda il rischio industriale sarebbe necessario valutare se esistono attività produttive, che pur non rientrando nella normativa "Seveso" sulle industrie a rischio di incidente rilevante, possono essere insalubri o dannose per le aree residenziali circostanti.

Inoltre, secondo un principio di cautela, nelle nuove aree a destinazione produttiva/artigianale/industriale del territorio comunale, l'Amministrazione comunale potrebbe opportunamente inserire nelle norme di PRGC indicazioni che garantiscano il rispetto dei criteri di compatibilità ambientale e territoriale di cui al DM 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante". In particolare, le norme di PRGC dovrebbero prevedere, in occasione di insediamento di nuove attività produttive/artigianali/industriali, anche attraverso l'utilizzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, PIP, ecc.), l'acquisizione preventiva delle seguenti informazioni:

- sostanze detenute e utilizzate nelle attività;

 4

- impatto della nuova attività sulla viabilità e sul traffico preesistente.

Tali informazioni potranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale ai fini della compatibilità territoriale del nuovo insediamento in modo tale da garantire:

- il non aggravio del preesistente livello di rischio, ovvero la tutela delle persone e del territorio circostanti all'intervento;

- un rapido accesso dei mezzi di soccorso (VVF, 118, ecc.) e una loro azione efficace in ogni momento dell'anno.

Per quanto riguarda invece il rischio tecnologico, nel rapporto ambientale non vengono messe in evidenza le possibili interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con eventuali impianti di emittenti radio TV, con le stazioni radiobase, né con gli elettrodotti. Si evidenzia la necessità di rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici a bassa e alta frequenza imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

3.2 Aspetti paesaggistici

Romano Canavese fa parte del contesto eporediese, ambito di grande complessità paesistica costituito dal bacino e dall'apparato morenico della Dora Baltea.

Il sistema insediativo storico gravita su Ivrea ed è caratterizzato da una serie di borghi attestati lungo la viabilità storica e da numerosi arroccamenti sulle alture e sulle pendici moreniche. Romano Canavese conserva i resti della torre-porta dell'originario insediamento fortificato.

L'originaria struttura insediativa del territorio è stata successivamente modificata da consistenti fenomeni di industrializzazione (Olivetti e stabilimenti minori legati all'indotto della stessa e della FIAT, attività manifatturiere, ecc.) e dalla realizzazione della linea ferroviaria Chivasso-Aosta e dell'Autostrada A5 Torino-Aosta.

Il contesto paesaggistico è caratterizzato da formazioni boscate di pregio, dalla cerchia morenica e di pianura, da laghi intramorenic, nonché da ambienti planiziali e paludosi inseriti in vari SIC. In particolare sul territorio comunale di Romano Canavese insiste il SIC "Palude di Romano Canavese" IT1110064, individuato ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE "Habitat".

Il Comune è inoltre soggetto al vincolo di tutela paesaggistica "Zona circostante l'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto", ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 136.

Relativamente alle previsioni di Piano, si ritengono molto critiche alcune aree periferiche rispetto all'articolazione del tessuto edificato del Comune, quali gli ambiti CRI179, CR1207, CR1209, CR1213, CR1214, CRI308, TP300, D1078, D1108, CR1310, che contribuiscono al ridisegno di nuovi margini urbani.

Si rilevano ulteriori forti criticità dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico per alcuni degli ambiti sopra menzionati, ossia le zone CR1214 (a ridosso del centro storico in una zona boschiva di interesse ambientale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77), CR1272 (ai piedi di un versante collinare interessato da un esteso vigneto inserito nell'area di interesse ambientale individuata ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77), CR1310 (area agricola ai confini con l'ambito edificato di Strambino inserita dal PTR nel *sistema dei suoli ad elevata produttività*), CR1207 (nuova area di completamento residenziale in ambito agricolo), D1108 (nuova area produttiva su suolo agricolo) e TP300 (in classe geologica IIIa).



La realizzazione delle proposte di Piano in tali ambiti può infatti comportare considerevoli trasformazioni del contesto, rilevante pressione e consumo di suolo e frammentazione paesaggistica attraverso l'interruzione della continuità visiva delle superfici agricole, favorendo future espansioni urbanistiche, con la conseguente compromissione della naturalità degli ambiti di pregio paesistico interessati dagli interventi, nonché delle aree periurbane ancora integre contigue al concentrico.

Si sottolinea la necessità di valutare per le aree critiche opportune alternative di localizzazione, di insediamento e di impianto, atte a garantire soluzioni indirizzate ad una complessiva qualità del paesaggio urbano in coerenza, per quanto possibile, con il tessuto edilizio esistente.

Inoltre, si ritiene necessario considerare attentamente le ricadute delle proposte trasformazioni rispetto agli elementi connotativi del paesaggio in esame, costituiti dalle visuali panoramiche e dalla presenza di ambiti agricoli e naturalistici ancora integri.

Le scelte intraprese potranno essere giustificate anche attraverso la predisposizione nel Rapporto Ambientale di approfondimenti (simulazioni, coni ottici, fotoinserimenti, etc.) che consentano di verificare la portata delle trasformazioni proposte.

Qualora le previsioni siano ridefinite o confermate, le scelte progettuali dovranno garantire la connessione tra la trama delle zone edificate presenti e quelle di nuova costruzione, anche in termini di continuità del disegno viario esistente e degli spazi pubblici e di salvaguardia e ampliamento delle aree a verde già esistenti, assicurando un legame urbanistico con gli ambiti territoriali confinanti.

Oltre a ciò, per le aree residenziali di nuovo impianto, si suggerisce l'approfondimento di norme relative alla realizzazione di tipologie che pongano particolare considerazione alla qualità della progettazione, con attenzioni all'impianto, all'ampiezza delle maniche edilizie, alle altezze, ai caratteri ed ai materiali costruttivi, alla modalità di realizzazione delle recinzioni e del verde, nonché alle misure di mitigazione e compensazione degli impatti paesaggistico-ambientali.

Per quanto concerne invece le aree produttive, si sottolinea l'opportunità di limitare fortemente l'apertura di nuovi fronti insediativi in aree ancora integre, privilegiando piuttosto la trasformazione ed il riutilizzo di ambiti già adibiti a tali destinazioni d'uso.

Si evidenzia inoltre l'importanza di includere nella componente normativa criteri di sostenibilità ambientale, relativi alla realizzazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) che garantiscano un'elevata qualità in rapporto alla salvaguardia dell'ambiente ed all'inserimento nei contesti interessati mediante la previsione di misure di tipo mitigativo e compensativo (alberature, tipologie edilizie di qualità architettonica, organizzazione spaziale che garantisca il ricorso a soluzioni non standardizzate).

In quest'ottica possono costituire un riferimento le *Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate* adottate con D.G.R. n. 30-11858 del 28 luglio 2009.



4. CONCLUSIONI

Nel presente parere sono state evidenziate alcune carenze analitiche e valutative che possono essere proficuamente integrate nella successiva fase di rielaborazione del Piano del Rapporto Ambientale richiesta dalla Regione Piemonte a seguito degli esiti dell'istruttoria.

In relazione alla portata e all'approfondimento delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale ai sensi dell'Allegato VI al D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008, a seguito delle considerazioni puntuali formulate nella presente comunicazione che dovranno trovare trattazione all'interno della nuova formulazione del Rapporto Ambientale, vengono inoltre di seguito riportate alcune osservazioni di carattere generale, che si ritiene opportuno ricordare:

- si ritiene debba essere effettuata la verifica della coerenza esterna con i principali strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati ed in particolare con il PTR vigente (Variante integrativa approvata con DGR n. 13-8784 del 19.05.2008) ed il nuovo PTR adottato con DGR n. 16-10273 del 16.12.2008; con il nuovo PPR adottato con DGR n. 53-11975 del 04.08.2009, nonché con Piani e Programmi a carattere ambientale (Piano di Tutela delle Acque, Piano di risanamento della qualità dell'aria, strumenti di programmazione della gestione dei rifiuti) e con il PTCP vigente e la declinazione in maniera specifica degli obiettivi ambientali della proposta di Piano;
- razionalizzazione delle scelte localizzative e quantitative delle previsioni urbanistiche supportate anche dalle considerazioni di tipo ambientale e paesaggistico di cui al precedente paragrafo 3;
- analisi delle possibili alternative perseguibili per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, motivando le scelte effettuate (alternative da predisporre anche con specifico riferimento al disegno complessivo degli ambiti oggetto di intervento e del contesto circostante, percentuali di permeabilità del suolo sulla totalità delle aree previste in trasformazione, arredo verde, ecc.
- approfondimento della valutazione rispetto alle soluzioni compositive e tipologiche dei nuovi manufatti (altezze, tipologie, ecc.), tenendo conto di attenzioni per il risparmio energetico (con la previsione dell'inserimento di prescrizioni specifiche nelle norme di attuazione a questo proposito).

Risulta inoltre necessario integrare la documentazione con gli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia di VAS ed al momento non presenti, ovvero:

- definizione di un programma di monitoraggio che consenta di valutare nel tempo gli effetti ambientali delle scelte di piano;
- redazione di una sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale.



Il nuovo Rapporto Ambientale così come integrato e rivisto, dovrà essere sottoposto alle procedure di adozione e pubblicazione previste dalle norme vigenti in materia. Tenuto conto che lo stesso è presupposto per la definizione delle scelte di piano, esso potrà determinare la necessità di integrazioni e modifiche alle scelte effettuate, che potranno conseguentemente determinare la predisposizione di modifiche alla Variante di Piano nonché allo strumento urbanistico esecutivo, secondo le norme vigenti in materia urbanistica .

Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore
Valutazione Piani e Programmi

Il Responsabile
(*arch. Margherita BIANCO*)



Direzione Ambiente – Settore
Compatibilità Ambientale e
Procedure Integrate

Il Responsabile
(*dott.sa Lucia Brizzolata*)



I referenti:
arch. Margherita Bianco
dott. Paolo Ghisleni





COMUNE DI ROMANO CANAVESE

Legge Regione Piemonte n° 56 del 05/12/1977

REVISIONE COMPLETA DEL

PIANO REGOLATORE GENERALE

ADOZIONE DEFINITIVA CONTRODEDUZIONI

ai sensi del comma 15 art. 15 della L.R. 56/77

Progetto Preliminare approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 30/10/2007
Controdeduzioni adottate con Deliberazione di C.C. n. 14 del 06/06/2008
Progetto Definitivo adottato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 06/06/2008

ADOTTATO CON DELIBERA CC

N. 6 DEL 30.06.2011

OGGETTO:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008

RAPPORTO AMBIENTALE

ADOTTATO CON DELIBERA

N. 16 DEL 19.11.2013

Il progettista: *Arch. FRANCO Elena*
Via Malonetto, 71
10032 Brandizzo (TO)
tel/fax: 011/9178209
e-mail: arch.elenafranco@tiscali.it



Il Responsabile del Procedimento

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Aggiornamento cartografico:

Data: Febbraio 2011

9. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI

9.1. Finalità e misure di monitoraggio

Nell'ambito della procedura di VAS, il monitoraggio, così come disciplinato dall'art. 18 del D. Lgs. 4/2008, assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in modo da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e definire le opportune misure correttive da adottare.

Ai fini della VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi ha la finalità di:

- osservare l'evoluzione del contesto ambientale di riferimento alla revisione completa del PRGC, anche al fine di individuare effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli interventi;
- individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della revisione completa del PRGC e verificare l'adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli interventi;
- consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti ambientali significativi.

Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione ambientale dalla quale trarre indicazioni per la progressiva correzione dei contenuti della revisione completa del PRGC agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive.

9.2. Individuazione degli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione della revisione completa del PRGC di piano

Gli indicatori devono essere finalizzati alla verifica del livello di conseguimento degli obiettivi prefissati nella revisione completa del PRGC e degli effetti realmente generati sul territorio.

Gli indicatori devono di conseguenza essere reperibili, confrontabili e calcolabili in modo da interpretare al meglio le modificazioni del territorio dovute alle scelte operate dal PRGC.

L'elenco che ne è derivato è quindi stato redatto sulla base degli obiettivi contenuti nella revisione completa del PRGC, basandosi prioritariamente su dati disponibili in sede comunale o reperibili presso altri enti od amministrazioni sovraordinati (esempio Regione, Provincia ed ARPA).

La cadenza del monitoraggio dovrà tenere in considerazione le fasi di approvazione e di attuazione degli interventi previsti dalla revisione completa del PRGC e delle relative modalità di attivazione.

Nel caso emergano nel tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi prefissati l'Ente potrà adottare interventi correttivi

Sarà cura dell'Amministrazione comunale, infine, dare informazione alle autorità con competenza ambientale e al pubblico circa risultati periodici del monitoraggio del piano attraverso un'attività di reporting.

Indicatori	Obiettivo	Sistema di rilevazione	Parametro
Qualità ambientale	Tutelare la zona extra urbana, migliorando lo stato di flora e fauna e limitando e gestendo la	Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico con l'attuazione di politiche territoriali	Percentuale di rifiuti differenziati prodotti Mq di aree verdi NO2 microgrammi/m3

	produzione di rifiuti		PM10 microgrammi/m3
Risparmio energetico	Minimizzare l'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili e realizzare edifici eco compatibilità	Verifica del parametro al rilascio della concessione e a intervento concluso	Mc di fonte energetica non rinnovabile risparmiati Kw prodotti
Tutela del patrimonio culturale	Qualificazione del patrimonio edilizio e tutela del patrimonio architettonico di valenza storico-culturale.	Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico	Mq restaurati N. locali fruibili

10. SINTESI NON TECNICA

L'oggetto della presente procedura di VAS è la revisione completa del P.R.G.C. del Comune di Romano C.se. Tale revisione del Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni cartografiche e normative per organizzare l'assetto complessivo e regolamentare le varie parti, urbane ed extraurbane, secondo principi di corretta funzionalità e qualità formale e obiettivi di organico sviluppo al fine del soddisfacimento delle esigenze sociali della comunità locale attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- equilibrio del rapporto fra residenze e servizi, in relazione alle attività economiche ivi presenti;
- recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;
- difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale;
- riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione;
- equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni degli strumenti di pianificazione sovralocale;
- soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;
- programmazione dell'attuazione degli interventi pubblici e privati.

Il processo di costruzione di revisione del PRGC di Romano Canavese si basa sul confronto e la negoziazione di tutti gli attori e i cittadini coinvolti, con l'obiettivo di attivare progetti volti all'attenzione della tutela alla conservazione del territorio edilizio ivi esistente e delle sue valenze paesistiche e naturalistiche esistenti. La Variante generale al PRGC di Romano Canavese trae motivazione dall'esigenza di procedere ad un complessivo aggiornamento delle previsioni urbanistiche operanti sul territorio comunale, nonché dalla necessità di adeguare lo strumento al Piano di Stralcio per l'Assetto idrogeologico, al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e alle più recenti disposizioni normative e regolamentari dell'attività edilizia a livello nazionale e regionale.

Con tale finalità essa rielabora interamente l'impostazione del piano vigente ampliando l'offerta delle superfici disponibili all'insediamento residenziale collocandole in adiacenza ad ambiti consolidati e privilegiando il carattere estensivo e lo standard abitativo elevato. All'incremento di carico urbanistico concorre anche la conversione residenziale di alcuni ambiti produttivi frammati al tessuto residenziale.

Contestualmente la revisione del piano persegue la razionalizzazione e lo sviluppo dei settori produttivo e terziario-commerciale tentando anche di porre rimedio alla disomogeneità che caratterizza il tessuto edilizio di più recente edificazione. Si evidenziano inoltre l'introduzione di elementi di tutela e valorizzazione del paesaggio, la ricollocazione di alcune aree a servizi e la completa ridefinizione delle politiche assunte in relazione al reperimento degli standard urbanistici comunali.

Si segnala in ultimo che il complesso delle trasformazioni previste è stato oggetto di specifiche analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/90 e del D.Lgs. 152/2006.



Allegato alla **Deliberazione della Giunta Regionale** relativa alla **Revisione Generale del PRGC del Comune di ROMANO CANAVESE (TO)****DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006**

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali e paesaggistiche sviluppate nella relazione di esame delle controdeduzioni redatta dall'Organo tecnico regionale per la VAS (OTR) sulla base dei dati forniti dal Comune di Romano Canavese nell'elaborato "Relazione di controdeduzione – febbraio 2011", che, rimandando al Rapporto Ambientale, illustra le scelte effettuate dall'Amministrazione comunale quale risposta alle criticità evidenziate in fase di istruttoria del Progetto Definitivo.

Tali osservazioni sono state recepite nella relazione di controdeduzione redatta dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

Il Comune di Romano Canavese ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 20 del 30.10.2007 e nella versione definitiva con DCC n. 15 del 06.06.2008; il progetto definitivo è stato inviato alla Regione con note prot. comunale n. 3306 del 31.07.2008 e n. 5178 del 18.12.2008. A seguito di una formale verifica da parte dell'allora competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stato ritenuto procedibile per l'istruttoria in data 22.12.2008.

Ai fini della valutazione della Relazione di compatibilità ambientale e del Rapporto Ambientale allegati al progetto definitivo del Piano, è stato attivato l'Organo Tecnico regionale per la VAS composto dai Settori interessati delle allora Direzioni Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia e Ambiente.

L'OTR ha espresso con nota prot. int. n. 174/805 del 13.08.2009 il proprio contributo sulla fase di Valutazione del progetto definitivo, ai fini delle opportune revisioni di cui all'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS e in materia urbanistica, l'Amministrazione comunale ha adottato le controdeduzioni con DCC n. 6 del 30.05.2013 e DCC n. 16 del 19.11.2013.

Nel contributo dell'Organo Tecnico regionale era stata indicata la necessità di approfondire alcuni aspetti metodologici, in particolare, per quanto riguarda l'individuazione di un set di indicatori ambientali per il piano di monitoraggio, nonché di elaborare la Sintesi in linguaggio non tecnico e una relazione propedeutica alla Dichiarazione di Sintesi, documenti richiesti rispettivamente dall'Allegato VI al d.lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008.

Il contributo dell'OTR aveva, inoltre, posto l'attenzione su aspetti inerenti le ricadute del nuovo strumento di pianificazione sullo stato qualitativo di diverse componenti ambientali e paesaggistiche (suolo, aria, risorse idriche, rifiuti, aree naturali e superfici boscate, rischio industriale e tecnologico, paesaggio e territorio,...) con particolare attenzione alle criticità potenzialmente determinate dalle nuove aree di espansione.

Nella fase di revisione del Piano, il Comune ha dato solo parziale riscontro a quanto richiesto nel parere dell'OTR per quanto concerne sia i contenuti analitici del Rapporto Ambientale, sia le previsioni e la relativa integrazione con il sistema territoriale locale.

Nello specifico, l'analisi della documentazione predisposta dall'Amministrazione Comunale ha evidenziato quanto segue:

- è stato integrato il Rapporto Ambientale con una sintetica relazione propedeutica alla Dichiarazione di Sintesi e con un paragrafo dedicato alla Sintesi non Tecnica, mentre il piano di monitoraggio non è stato sufficientemente approfondito;
- è stata effettuata una complessiva riduzione di alcune previsioni insediative, per le quali l'OTR VAS aveva messo in luce criticità e sensibilità, tali da richiedere approfondimenti valutativi volti anche alla revisione delle proposte, mediante lo stralcio dell'area DIII.108 e la parziale ricollocazione delle superfici edificabili previste in adiacenza a ambiti produttivi consolidati, nonché la parziale riclassificazione o stralcio delle aree CRI.179, BRIV (ex CRII.207), CRIII.72;
- non è stato modificato o risulta non aggiornato l'apparato normativo del Piano in merito ad alcune tematiche ambientali oggetto del contributo dell'OTR (suolo, risorse idriche, aree naturali e superfici boscate, rischio industriale e tecnologico, paesaggio).

Nella fase di approvazione della Revisione Generale, stante il permanere della necessità di aggiornamenti, specificazioni e integrazioni in merito a talune tematiche ambientali, sono state introdotte d'ufficio alcune modifiche, puntualmente descritte nell'Allegato "A" alla deliberazione di approvazione del Piano.

In sintesi, tali modifiche comportano:

- l'integrazione delle NdA del Piano con specifiche misure di mitigazione, volte a garantire la sostenibilità degli interventi confermati in sede di controdeduzione, oltre ad un loro inserimento paesaggistico di qualità (artt. 43, 46bis e 56);
- la revisione e l'integrazione delle NdA del Piano con cautele e prescrizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e fasce di rispetto dell'impianto di depurazione, di tutela della rete Natura 2000, di aree boscate, di rischio di incidente rilevante, di elettromagnetismo (artt. 9, 10, 49, 54, 56, 57 e 62);
- l'affinamento del Piano di Monitoraggio con l'integrazione degli indicatori volti a valutare, durante l'attuazione delle previsioni, il consumo di suolo da superficie urbanizzata e infrastrutturata, il consumo di suolo ad elevata potenzialità



- produttiva, il consumo di suolo reversibile, la dispersione dell'urbanizzato e la frammentazione da infrastrutturazione;
- lo stralcio delle aree CRIII.310, CRIII.214a e dell'ampliamento dell'ambito DII.078, alla luce del perdurare delle ricadute sull'assetto paesaggistico-ambientale del territorio comunale, in termini di localizzazione e di complessivo dimensionamento degli interventi, sollevate dall'OTR VAS in fase di valutazione.

Il Dirigente
(ing. Aldo LEONARDI)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:
arch. R. Delmastro
tel. 011.4325228

